I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 686/96 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1975/95 relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dalla Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione del deficit alimentare nel Turkmenistan si è aggravata nel corso degli ultimi mesi ed è giunta ad un punto limite; che i dati provenienti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e da altre stime confermano tale situazione; che una richiesta di aiuto alimentare da parte del governo di tale paese è pervenuta alla fine del 1995;

considerando che è opportuno, di conseguenza, fornire prodotti agricoli al Turkmenistan, per migliorare lo stato dell'approvvigionamento alimentare di questo paese;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1975/95 per includere il Turkmenistan fra i paesi ammessi a beneficiare dell'aiuto in virtù di tale regolamento;

considerando che è urgente avviare l'operazione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1975/95 le parole «e del Tagikistan» sono sostituite da «, del Tagikistan e del Turkmenistan».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.